

## LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE MEDIANTE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'affidamento in concessione del Servizio in oggetto è disciplinato dalle disposizioni in materia di PPP di cui al Titolo I Parte IV del Codice, dagli artt. 164 ss. del Codice e dalle disposizioni di cui all'art. 144 del Codice in materia di servizi di ristorazione.

Ai fine della scelta della procedura di gara per l'affidamento del Servizio le Istituzioni Scolastiche devono fare riferimento, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del Codice, alla soglia di rilevanza comunitaria di 5.548.000 euro, prevista per le concessioni<sup>11</sup>.

Per le concessioni di valore pari o superiore a 40.000,00 euro ma inferiori a 5.548.000,00 euro le Istituzioni Scolastiche potranno procedere all'affidamento del Servizio, oltre che con le procedure ordinarie (ad esempio: gara aperta), mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi di quanto indicato dall'art. 36 comma 2, lett. b) del Codice<sup>12</sup>, dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4<sup>13</sup> e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

Per le concessioni di valore inferiore a 40.000,00 euro, le Istituzioni potranno procedere all'affidamento del Servizio in via diretta, con le forme e le modalità previste dall'art. 45, comma 2, lett. a), del D.M. 129/2018, dall'art. 36 comma 2, lett. a) del Codice, dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4 e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

Nel caso in cui il valore a base d'asta sia superiore a 5.548.000 euro, le Istituzioni affidano il Servizio ricorrendo a procedure ordinarie (ad esempio: gara aperta) di rilevanza comunitaria.

Per approfondimenti in merito ai profili generali inerenti alla disciplina dei contratti pubblici, si rinvia al precedente Quaderno n. 1 "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici Istituzioni Scolastiche", già pubblicato e reperibile sul sito internet del MIUR.

<sup>11</sup> La soglia è stata implicitamente rettificata dal seguente Regolamento CE del 18 dicembre 2017, n. 2366, con effetto dal 1 gennaio 2018, che ha modificato la soglia prevista per le concessioni dall'art. 35 comma 1 lett. a) del Codice, dunque, da euro 5.225.000 a euro 5.548.000.

<sup>12</sup> Il D.L. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, in vigore dal 18 giugno 2019, ha modificato le modalità di affidamento nelle procedure sotto soglia.

<sup>13</sup> Il D.L. 32/2019, convertito con L. 55/2019, segna il superamento della "soft law" dell'A.N.AC. e il ritorno a un Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice approvato mediante d.P.R., Il nuovo Regolamento dovrà essere emanato entro 180 gg., e subentrerà alle Linee Guida A.N.AC. e ai DD.MM. vigenti. Le linee Guida A.N.AC. n. 4 restano provvisoriamente efficaci sino al Regolamento.

## Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 144, comma 1, e dell'art. 95, comma 3, del Codice, le Istituzioni devono aggiudicare il Servizio sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

I criteri di valutazione di merito tecnico, ai sensi del succitato art. 144, comma 1, devono tener conto della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti e della qualità della formazione degli operatori.

In merito, si veda anche i precedenti paragrafi "Criteri Ambientali Minimi" e "Ulteriori prescrizioni in merito alla qualità del Servizio (profilo nutrizionale, sprechi alimentari, igiene e sicurezza)".



Le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad affidare il Servizio sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

## Criterio di selezione

Al fine di fornire indicazioni per la selezione dell'operatore economico, le Istituzioni sono tenute ad individuare nella documentazione di gara i requisiti di ammissione. Oltre ai requisiti di ordine generale relativi alla capacità giuridica dell'operatore economico (ai sensi dell'art. 80 del Codice), le Istituzioni specificano nella documentazione di gara i **requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale** che gli operatori devono possedere ai fini della partecipazione alla procedura.

I suddetti requisiti non devono essere irragionevolmente limitativi della concorrenza e devono essere pertinenti, congrui e proporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento in concessione (Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2014 n. 2775; id. 22 settembre 2009 n. 5653; id., sez. VI, 23 luglio 2008 n. 3655).

In particolare, a titolo meramente esemplificativo:

*Possibili requisiti comuni ad entrambi i servizi (ristorazione inerente al bar e mediante distributori automatici)*

- tra i **requisiti di idoneità professionale** (ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice) potrebbe essere richiesta:

- l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato competente per l'attività analoga o coerente con quella oggetto del Servizio in concessione;
- ove siano previsti servizi pulizia, l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274;
- tra i **requisiti di ordine speciale** (ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e c) e comma 4 e 6 del Codice) potrebbe essere richiesto:
  - in ordine alla **capacità economico finanziaria**:
    - un fatturato globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di importo non inferiore al doppio del valore complessivo annuale posto a base di gara;
    - un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di importo non inferiore al doppio del valore complessivo annuale posto a base di gara.
  - in ordine alla **capacità tecnico professionale**:
    - aver eseguito nel triennio precedente servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento nei confronti di committenti pubblici o privati di importo contrattuale minimo pari ad un valore determinato negli atti di gara;
    - in conformità ai CAM sulla ristorazione sopra citati, la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (ad esempio: EMAS, ISO 14001);
    - il possesso di apposite certificazioni nel settore attinente all'oggetto della concessione.

Per la **verifica di tali requisiti** le Istituzioni Scolastiche indicheranno nella documentazione di gara la specifica documentazione da produrre valevole come mezzo di prova.



**Le Istituzioni Scolastiche, nella individuazione dei criteri di selezione, dovranno tenere in considerazione le specificità del servizio nella determinazione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti speciali relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, facendo riferimento alle previsioni contenute nei CAM, ove applicabili, (ad esempio: la registrazione EMAS, UNI EN ISO 14001:2004) e alle eventuali ulteriori certificazioni.**

## Piano economico finanziario

In fase di gara, l'operatore economico dovrà allegare alla propria offerta economica il Piano Economico Finanziario (a seguire anche "PEF") di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice e delle Linee Guida A.N.AC. n. 9.

Il presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l'equilibrio economico finanziario (ai sensi dell'art. 165, comma 2, del Codice) che è definito come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento, art. 3, comma 1, lett. fff), del Codice.

L'equilibrio economico e finanziario si realizza quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l'esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all'ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere definito congruo, e gli oneri derivanti dalle imposte.

Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.


Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico-finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i tempi e i costi previsti per l'allestimento dei locali del bar;
- l'importo dei ricavi presunti;
- l'importo complessivo dei costi di gestione del Servizio;
- la stima degli ammortamenti;
- i costi per il personale addetto al Servizio.

Per l'individuazione degli indicatori da cui dipende l'equilibrio economico finanziario, si rinvia alle Linee Guida n. 9.


Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, le Istituzioni Scolastiche potranno allegare alla Lettera di Invito (o Disciplinare di Gara) un **PEF di massima**.

In corso di esecuzione del contratto, il PEF può essere oggetto di revisione a seguito del verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario previsti nel contratto, che incidono sull'equilibrio economico finanziario, ai sensi degli artt. 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice.

 Giurisprudenza: “Il Piano economico finanziario (PEF) ha la funzione di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale richiesto dal bando, offrendo la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo. Permette così all'amministrazione di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione stessa.

Il PEF rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale ed integra l'offerta poiché giustifica la sostenibilità dell'offerta: non si sostituisce a questa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, al fine di provare che l'impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività.

Un vizio intrinseco del PEF si riflette sulla qualità dell'offerta medesima e la inficia e non è, quindi, sanabile mediante il soccorso istruttorio”, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214. Conforme: Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4760; sez. III, 22 novembre 2011, n. 6144, Cons. Stato, V, 10 febbraio 2010, n. 653.

 Il **Piano Economico Finanziario (PEF)** è il documento attraverso il quale l'operatore economico dimostra la **fattibilità del proprio progetto e la sostenibilità economico-finanziaria**. Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico - finanziario posti a base dell'affidamento della concessione.

L'operatore economico dovrà allegare all'offerta economica il Piano Economico Finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale.

Le **Istituzioni Scolastiche** nell'ambito della documentazione di gara potranno **definire un PEF di massima**.

Il PEF può essere, inoltre, oggetto di revisione a seguito del verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario, che incidono sull'equilibrio economico finanziario.

## Matrice dei rischi

Le Istituzioni Scolastiche, prima dell'avvio della procedura, svolgono l'analisi dei rischi connessi alla gestione del Servizio, e compilano il documento di "matrice dei rischi", secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 5 delle Linee Guida A.N.AC. n. 9.

La matrice dei rischi, secondo quanto precisato dalle suddette Linee Guida, "[...] è utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara, per la redazione del documento di fattibilità economica e finanziaria, per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale e per la corretta indicazione della fase procedimentale. Ai sensi dell'articolo 181, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, infatti, la scelta di ricorrere a forme di PPP deve essere preceduta da adeguata istruttoria con riferimento, inter alia, alla natura e all'intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione. L'analisi dei rischi conferisce, infatti, alle Amministrazioni una maggiore consapevolezza delle criticità che potrebbero emergere nel corso dell'intervento e contribuisce a rafforzare il potere di contrattazione del soggetto pubblico con il partner privato".

La matrice dei rischi predisposta dall'Istituzione dovrà essere allegata alla Lettera di Invito (o Disciplinare di Gara).

Una volta selezionato il concessionario, all'esito della procedura di affidamento, la matrice dei rischi dovrà essere inoltre allegata al contratto di concessione.

A tal fine, potrà essere utilizzato il modello esemplificativo riportato al punto 5.7 delle suddette Linee Guida, strutturato in forma tabellare e contenente le seguenti colonne:

- **tipo di rischio:** in tale colonna, sono riportati i molteplici possibili rischi che potrebbero sussistere in un'operazione di PPP. L'Istituzione procederà a valorizzare solo gli specifici rischi che, sulla base di una stima preliminare, ritiene potenzialmente sussistenti nell'ambito dell'affidamento che intende realizzare (ad esempio: rischio di contrazione della domanda specifica);
- **probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta):** in tale colonna, occorrerà indicare una stima indicativa della probabilità che il rischio si verifichi in corso di esecuzione del contratto;
- **maggiori costi (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.):** in tale colonna, occorrerà indicare una stima indicativa delle possibili conseguenze (in termini di maggiori costi e/o di ritardi) che potrebbero verificarsi nel caso in cui il rischio dovesse concretizzarsi in corso di esecuzione del contratto;
- **strumenti per la mitigazione del rischio:** in tale colonna, occorrerà indicare gli strumenti previsti nel contratto per la mitigazione dei rischi previsti nel contratto;
- **rischio a carico del pubblico (SI/NO) e rischio a carico del privato (SI/NO):** in tali colonne, occorrerà indicare se il rischio gravi in capo all'Istituzione o del concessionario;

- **articolo contratto che identifica il rischio:** in tale colonna, occorrerà indicare, per ciascun rischio analizzato nella matrice, il relativo articolo dello schema di contratto (allegato alla documentazione di gara) che lo identifica.



Le Istituzioni svolgono l'analisi dei rischi connessi alla gestione del Servizio, e compilano il documento di "matrice dei rischi", sulla base del modello riportato nelle Linee Guida A.N.AC. n. 9, che dovrà essere allegato alla Lettera di Invito (o Disciplinare di Gara).

### Valore della procedura e determinazione degli importi a base d'asta

Il valore della concessione, ai fini di cui all'art. 35 del Codice, è costituito dal **fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto** e al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio.

In particolare, il valore complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del Codice, comprenderà:

- l'importo totale pagabile del Servizio bar (ad esempio: ricavabile dal prodotto tra il valore numerico dell'utenza media giornaliera del Servizio, il prezzo medio di un prodotto offerto al bar, il numero di giorni lavorativi annui e il numero di anni, o in alternativa, il numero di giorni lavorativi per tutta la durata contrattuale);
- l'importo totale pagabile nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica (ad esempio: ricavabile dal prodotto tra il valore numerico relativo all'utenza media giornaliera del Servizio, il prezzo medio di un prodotto oggetto di distribuzione automatica, il numero di giorni lavorativi annui e il numero di anni, o in alternativa, il numero di giorni lavorativi per tutta la durata contrattuale);
- l'importo del contributo eventualmente previsto a carico della stazione appaltante.

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara e che tenga conto degli elementi individuati al comma 4 dell'art. 167 del Codice.

Le Istituzioni Scolastiche potranno individuare, quali valori posti a base di gara:

- il **canone mensile**, che il concessionario dovrà corrispondere per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio, che dovrà essere eventualmente oggetto di rialzo in sede di offerta economica del concorrente;
- i **prezzi unitari** relativi ai singoli prodotti offerti nell'ambito del Servizio bar, secondo le grammature minime che dovranno essere indicate nella documentazione di gara, che dovranno essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente. In particolare, in sede di offerta economica dovrà essere formulato un ribasso percentuale unico sui prezzi unitari a base d'asta posti in un listino oppure espressione di prezzi unitari in cifre in ordine a ciascun prodotto contenuto nel listino, nel rispetto dei prezzi

unitari posti a base d'asta, da applicare a tutti i prodotti venduti nell'ambito del Servizio bar, con riferimento alle grammature specificate nella documentazione di gara;

- i **prezzi unitari** relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica, che dovranno essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente. In particolare, in sede di offerta economica dovrà essere formulato un ribasso percentuale unico sui prezzi unitari a base d'asta posti in un listino oppure espressione di prezzi unitari in cifre in ordine a ciascun prodotto contenuto nel listino, nel rispetto dei prezzi unitari posti a base d'asta, da applicare a tutti i prodotti venduti nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica;
- l'**eventuale contributo** erogato dall'Istituzione Scolastica, che dovrà essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente.

In sede di offerta economica, l'Istituzione potrà richiedere un **ulteriore percentuale di ribasso** da applicare ai prezzi unitari di cui al Servizio di distribuzione automatica, già ribassati, in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica, qualora sia prevista una tariffa agevolata per il pagamento mediante tali strumenti.

*Giurisprudenza: "Il valore della concessione non può essere computato con riferimento al c.d. "ristorno" e cioè al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio (nella specie, di distribuzione automatica)", Consiglio di Stato, sez. III, 11 gennaio 2018, n. 127.*

Le **Istituzioni Scolastiche** stimano il **valore della concessione**, quale corrispettivo della gestione del Servizio, come **fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto e al netto dell'IVA**. In particolare, esso comprenderà:

- l'importo totale pagabile del Servizio bar;
- l'importo totale pagabile nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica;
- l'importo dell'eventuale contributo a carico della stazione appaltante.

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara e che tenga conto degli elementi individuati al co. 4 dell'art. 167 del Codice.

Le **Istituzioni Scolastiche**, potranno individuare, quali **singoli valori posti a base di gara**:

- il canone mensile, che il concessionario dovrà corrispondere all'Istituzione Scolastica, per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del servizio;
- i prezzi unitari relativi ai singoli prodotti offerti nell'ambito del Servizio bar;
- i prezzi unitari relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del servizio di distribuzione automatica;
- eventuale contributo erogato dall'Istituzione Scolastica.



## La durata della concessione

Ai sensi dell'art. 168, comma 1, del Codice, le Istituzioni determineranno la **durata** del Servizio negli atti di gara, **commisurandola al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.**

Per le concessioni ultra quinquennali, tale durata non potrà essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia gli investimenti iniziali sia quelli in corso di concessione (art. 168, comma 2, del Codice).



**Le Istituzioni Scolastiche determinano la durata della concessione dei servizi commisurandola al valore e alla complessità organizzativa della concessione.**

Ove l'Istituzione intenda prevedere una durata ultra quinquennale, dovrà effettuare una preventiva analisi del proprio PEF "di massima", al fine di verificare il rispetto del co. 2 dell'art. 168 del Codice.

## Avvalimento

Con riferimento alla disciplina sull'avvalimento si applicano le disposizioni contenute negli artt. 89 e 172 del Codice.

Per soddisfare i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dalla documentazione di gara, i concorrenti possono fare affidamento alla capacità di altri soggetti. In tal caso, l'operatore economico deve dimostrare alle Istituzioni che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione.

Per quanto riguarda la capacità finanziaria le Istituzioni Scolastiche possono richiedere che l'operatore economico concorrente e i soggetti ausiliari siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'art. 45 del Codice può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'art. 89 del Codice.



Nell'ambito degli affidamenti di concessioni trovano applicazione le previsioni in materia di avvalimento previste dagli artt. 89 e 172 del Codice.


## Avalimento

Con riferimento alla disciplina sull'avvalimento si applicano le disposizioni contenute negli artt. 89 e 172 del Codice.

Per soddisfare i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dalla documentazione di gara, i concorrenti possono fare affidamento alla capacità di altri soggetti. In tal caso, l'operatore economico deve dimostrare alle Istituzioni che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione.

Per quanto riguarda la capacità finanziaria le Istituzioni Scolastiche possono richiedere che l'operatore economico concorrente e i soggetti ausiliari siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'art. 45 del Codice può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'art. 89 del Codice.



Nell'ambito degli affidamenti di concessioni trovano applicazione le previsioni in materia di avvalimento previste dagli artt. 89 e 172 del Codice.

## Subappalto


Le Istituzioni Scolastiche consentono all'operatore economico di subappaltare il Servizio nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 174 e 105<sup>14</sup> commi 10, 11 e 17 del Codice.

Le Istituzioni dovranno precisare, in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara, che l'operatore economico avrà l'obbligo di indicare, già in sede di offerta, le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.

Considerato che i servizi in oggetto sono forniti presso i locali della Istituzione Scolastica e sotto la supervisione della stessa, in conformità all'art. 174, comma 4 del Codice il concessionario ha l'obbligo di indicare all'Istituzione Scolastica, successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, i dati anagrafici, i recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Ai sensi dell'art 174, comma 6, del Codice è vietato il subappalto "a cascata" e, pertanto, se il concessionario affida parte delle prestazioni oggetto della concessione ad un soggetto terzo, quest'ultimo non potrà a sua volta sub affidare le suddette prestazioni.

Anche in caso di subappalto il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Istituzione Scolastica.



Le Istituzioni Scolastiche consentono all'operatore economico di subappaltare il Servizio nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 174 e 105 commi 10, 11 e 17 del Codice.

Le Istituzioni dovranno precisare, in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara, che l'operatore economico avrà l'obbligo di indicare, già in sede di offerta, le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.

**È vietato il subappalto a cascata.**

<sup>14</sup> Come previsto dall'art. 1, comma 18, del D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore."